

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. II bis) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12991/2003 proposto da SOC TIM S.P.A., TELECOM ITALIA MOBILE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Carlo Celani, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Parioli, 180;

contro

il Comune di Roma in persona del Sindaco in carica, rapp.to e difeso dall'avv. R. Murra;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione prot. n. 60917 del 7 ottobre 2003, col quale sono state respinte dodici istanze presentate dalla ricorrente per l'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Relatore alla camera di consiglio dell'8/01/2004 il Consigliere Dott. Patrizio Giulia;

Uditi gli avv.ti M. Sanino e R. Murra;

Considerato che l'impugnato provvedimento di rigetto delle istanze presentate dalla soc. ricorrente per l'installazione di stazioni radio base ai sensi del D.Lvo n. 198 del 2002 risulta unicamente motivato con la illegittimità costituzionale del predetto decreto, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 2003;

Ritenuta la manifesta fondatezza del ricorso, che, pertanto, può essere immediatamente accolto con decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 205 del 2000;

Considerato, infatti, che la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del cit. D.Lvo n. 198/2002 non comportava di per sé il rigetto delle domande presentate, che avrebbero dovuto essere esaminate dall'Amministrazione comunale in base alla ulteriore normativa vigente in materia di installazione SRB, precedente e successiva al predetto D.Lvo, con particolare riguardo, per quanto attiene alla disciplina del procedimento, all'art. 87 del D.Lvo 1.8.2003, n. 259;

Ritenuto che, in considerazione della novità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, accoglie il ricorso come in epigrafe da TIM S.p.A. e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, (Sez. II bis) nella Camera di Consiglio dell' 8.1.2004, con l'intervento dei signori:

Patrizio Giulia Presidente, est.

Evasio Speranza Consigliere

Solveig Cogliani Consigliere